



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Prot.n. 2314

Roma, 25.10.06

Alle Organizzazioni sindacali
rappresentative del personale non
direttivo e non dirigente
LORO SEDI

Oggetto: Art. 171, comma 2, del decreto legislativo n.217/2005 - Computo proporzionale dell'anzianità

Al fine dell'avvio della consultazione con codeste OO.SS., si trasmette la bozza di decreto relativo al computo proporzionale dell'anzianità secondo quanto previsto dall'art. 171, comma 2, del decreto legislativo n.217/2005.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Anna M. D'ASCENZO)



Ministro dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005 recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

CONSIDERATO che l'art. 171, comma 2, del citato decreto legislativo n.217/2005 prevede che al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco passato dai profili professionali operativi a quelli dei servizi amministrativi, tecnici e informatici e inquadrato nei ruoli istituiti decreto medesimo è riconosciuta, per una sola volta e ai soli fini del passaggio alla qualifica superiore e dell'attribuzione degli scatti convenzionali, un'anzianità di servizio proporzionale a quella effettivamente maturata nel profilo professionale di provenienza.

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'art. 161, comma 4, del citato decreto legislativo n.217/2005 anche al personale inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile viene riconosciuta, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, un'anzianità di servizio calcolata ai sensi dell'articolo 171, comma 2.

RITENUTO di doversi procedere all'individuazione del criterio di computo dell'anzianità di servizio da riconoscersi ai sensi delle norme citate.

VISTI gli atti matricolari relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base dei quali sono state individuate le categorie di personale destinatarie delle norme sopra citate.

SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

DECRETA

Art. 1

Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco passato dai profili professionali operativi a quelli dei servizi amministrativi, tecnici e informatici per inidoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni operative è riconosciuta, per una sola volta, al fine del passaggio alla



Ministro dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

qualifica superiore un'anzianità di servizio pari alla metà di quella effettivamente maturata nel profilo professionale operativo di provenienza.

Art. 2

Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco passato dai profili professionali operativi a quelli dei servizi amministrativi, tecnici e informatici per inidoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni operative è riconosciuta, per una sola volta, al fine dell'attribuzione degli scatti convenzionali un'anzianità di servizio pari a quella effettivamente maturata nel profilo professionale operativo di provenienza.

Art. 3

Al personale inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile è riconosciuta, per una sola volta, al fine del passaggio alla qualifica superiore un'anzianità di servizio pari ai 2/3 di quella maturata nel profilo professionale di provenienza.

IL MINISTRO